



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

- VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, come modificato dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 e, in particolare, gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con cui la *Sen. Anna Maria Bernini* è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;
- VISTO** il decreto del Presidente della repubblica 4 aprile 2025, n. 62, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca”*;
- VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii, recante *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”*;
- VISTO** il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante *“Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”* e, in particolare, l’articolo 9, in materia di *“Fabbisogno, budget e spese di personale”*;
- VISTA** la Comunicazione della Commissione 2016/C 262/01 del 19 luglio 2016, sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 241/2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Comunicazione della Commissione 2022/C 414/01 del 28 ottobre 2022, recante *“Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”*;
- VISTA** la Comunicazione della Commissione 2023/C 101/03 del 17 marzo 2023, recante *“Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”*;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023, recante *“modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) 2022/2473 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura”*;



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

- VISTO** il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ufficialmente presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 241/2021 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, come successivamente modificata e integrata, da ultimo, con la Decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e successive integrazioni e modificazioni, che assegna al Ministero dell'università e della ricerca le risorse finanziarie per l'attuazione degli interventi del PNRR relativamente alla Missione 4 (M4), Componenti 1 e 2 (C1 e C2) e alle correlate misure di competenza;
- VISTA** la richiamata decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025 che modifica la decisione di esecuzione (UE) (ST 10160/21 INIT; ST 10160/21 ADD 1 REV 2), del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia e che, in particolare, introduce nell'ambito della Missione 4, Componente 2, la riforma 1.2 “*Piano triennale per il finanziamento di attività di ricerca*”, che prevede il raggiungimento della *milestone* M4C2-4 bis, recante “*Entrata in vigore della legislazione primaria che stabilisce il piano triennale per il finanziamento di attività di ricerca*”;
- VISTO** l'articolo 1, commi da 529 a 533, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026- 2028*”;
- VISTI** in particolare, i commi 529 e 530 del medesimo articolo 1 della legge n. 199/2025, i quali, rispettivamente, dispongono che:

Co. 529. I finanziamenti destinati alla ricerca di base e applicata delle università, degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) afferenti al Ministero dell'università e della ricerca nonché delle imprese e dei soggetti non profit, previsti da disposizioni legislative e iscritti nello stato di previsione del medesimo Ministero, sono definiti sulla base di un Piano triennale della ricerca comprensivo di un cronoprogramma di finanziamento triennale, aggiornabile annualmente. Dal Piano triennale della ricerca sono esclusi le misure finanziate con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dei fondi europei delle politiche di coesione, e dei relativi programmi complementari, e del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) nonché gli interventi a valere sul Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC).



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

Co. 530. Il Piano triennale della ricerca e il cronoprogramma di cui al comma 529 sono approvati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, entro il 31 gennaio del primo anno del triennio di riferimento. Il decreto di cui al primo periodo disciplina, rispetto al triennio di riferimento, gli obiettivi, le caratteristiche delle attività e dei progetti, le modalità e i tempi di attivazione, le misure delle agevolazioni e dei contributi, le modalità della loro erogazione, i tempi di definizione delle procedure e delle singole fasi nonché i requisiti di accesso, utilizzo e revoca delle risorse e le modalità del monitoraggio dell'attuazione del Piano medesimo. Entro il 30 aprile di ogni anno del triennio sono adottati i bandi competitivi previsti per l'assegnazione delle risorse programmate.;

VISTI

altresì, il comma 532, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge n. 199/2025, che fissa la dotazione iniziale del Fondo per la programmazione della ricerca (FPR) in euro 259.029.354 per l'anno 2026, euro 257.633.003 per l'anno 2027 ed euro 285.703.366 per l'anno 2028 e il comma 533 del medesimo articolo 1 della legge n. 199/2025, che dispone l'incremento del Fondo per la programmazione della ricerca di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 da destinare al finanziamento di Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN), per un importo pari a complessivi euro 409.029.354 per l'anno 2026, euro 407.633.003 per l'anno 2027 ed euro 435.703.366 per l'anno 2028;

VISTO

il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2025, concernente la “*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028*” che, nell'ambito della missione n. 17 “Ricerca e innovazione”, al programma n. 22 “*Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata*”, prevede al capitolo 7845 piano gestionale n. 1 lo stanziamento complessivo di euro 409.029.354, per l'anno 2026, euro 407.633.003, per l'anno 2027, ed euro 435.703.366, per l'anno 2028;

RITENUTO

pertanto di provvedere ad approvare il Piano triennale della ricerca per il triennio 2026-2028 e il relativo cronoprogramma, di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 30 dicembre 2025, n. 199,

DECRETA

Articolo 1

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 530, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono approvati il Piano triennale della ricerca e il relativo cronoprogramma di cui al comma 529 del medesimo articolo 1, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante.



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

2. Ai sensi del comma 530, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, rispetto al triennio di riferimento del Piano, di seguito sono definiti:

a) *gli obiettivi:*

- promuovere la ricerca di base e applicata di eccellenza attraverso il sostegno a progetti di elevata qualità scientifica;
- valorizzare l'alta qualificazione del *Principal Investigator* e dei responsabili di unità;
- valorizzare l'originalità, l'innovatività, la solidità metodologica e l'impatto dei progetti in tutti i campi della ricerca;
- rafforzare le interazioni tra Università, Enti di ricerca vigilati dal MUR, Istituzioni AFAM afferenti al MUR, imprese e soggetti no profit, individuati dagli appositi avvisi;
- rafforzare la qualità, l'impatto e il posizionamento competitivo della ricerca, sostenendo progettualità di ricerca di base di frontiera ad alto potenziale innovativo, fondate sull'ibridazione tra saperi, discipline e approcci metodologici e orientate verso gli ambiti scientifici e tecnologici di interesse strategico per il Paese;
- sviluppare nuove teorie, nuovi paradigmi e favorire l'integrazione delle competenze anche multidisciplinari delle attività di ricerca in modo da determinare un significativo effetto sinergico.
- rafforzare la presenza e il posizionamento del sistema italiano della ricerca nei progetti finanziati tramite le partnership europee operanti in ambiti strategici e coerenti con le priorità nazionali.

b) *le caratteristiche delle attività e dei progetti:* i progetti possono riguardare tematiche relative a qualsiasi campo di ricerca nell'ambito dei macrosettori e settori di ricerca determinati dall'*European Research Council* (ERC), sulla base delle priorità strategiche definite dal Piano triennale della ricerca. A seconda di quanto stabilito dai singoli avvisi, i progetti possono essere realizzati da un gruppo di ricerca articolato in una o più unità di ricerca ovvero dal solo *Principal Investigator*.

c) *le modalità e i tempi di attivazione:* entro il 30 aprile di ogni anno del triennio di riferimento sono adottati i bandi competitivi previsti per l'assegnazione delle risorse programmate e gli ulteriori provvedimenti che programmano la partecipazione italiana ai bandi europei e internazionali.

d) *le misure delle agevolazioni e dei contributi, le modalità della loro erogazione:* gli avvisi indicano l'importo totale della dotazione disponibile, le modalità di ripartizione e l'importo massimo del contributo da destinare al singolo progetto. I bandi possono disciplinare strumenti di garanzia a copertura del finanziamento erogato dal Ministero.

e) *i tempi di definizione delle procedure e delle singole fasi nonché i requisiti di accesso utilizzo e revoca delle risorse:* le procedure per la presentazione, la selezione, la valutazione delle proposte progettuali e la gestione dei progetti finanziati sono attivate e condotte tramite apposite piattaforme informatiche, specificamente dedicate ai programmi finanziati, in ossequio ai principi di trasparenza, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa. Le procedure di valutazione sono espletate dai competenti uffici del Ministero secondo criteri e



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

metodologie definiti con il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR) e sono concluse entro sei mesi dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, salvo che il numero delle proposte pervenute e la complessità della procedura valutativa richiedano un termine più ampio. I bandi disciplinano i requisiti di accesso alle procedure di selezione e finanziamento di progetti di ricerca di base e applicata, nonché modi e termini di pubblicazione delle graduatorie e adozione dei provvedimenti finalizzati all'erogazione delle risorse.

Eventuali violazioni di legge da parte del *Principal Investigator* o dei responsabili di unità di progetti finanziati nell'ambito dei programmi PRIN, PRIN Hybrid, FIS, FIS Hybrid o Synergy costituiscono causa della revoca, parziale o totale, delle risorse, ferme restando le ulteriori responsabilità civili e penali. Ulteriori cause di revoca, parziale o totale, del contributo ministeriale possono essere stabilite dagli avvisi.

- f) *le modalità del monitoraggio dell'attuazione del Piano medesimo*: l'attuazione del Piano è monitorata anche mediante un sistema strutturato e trasparente di indicatori mutuati dai *Key performance Indicator* di cui al DM 398/2025, coerenti con le caratteristiche delle linee di finanziamento e delle diverse progettualità in valutazione.

I risultati del monitoraggio sono resi disponibili in fase di aggiornamento annuale del Piano.

3. Ai sensi del comma 530, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, per gli esercizi 2027 e 2028 il Piano Triennale della Ricerca e il relativo cronoprogramma, di cui al comma 529 del medesimo articolo, possono essere aggiornati con decreto del Ministro.
4. Ai sensi del comma 530, ultimo periodo, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 entro il 30 aprile di ogni anno del triennio di riferimento:
 - la Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica provvederà ad adottare i bandi competitivi previsti per l'assegnazione delle risorse programmate ed all'espletamento degli adempimenti amministrativi per l'assunzione dei relativi impegni di spesa e conseguenti erogazioni;
 - la Direzione generale dell'internazionalizzazione provvederà ad adottare: i) sulla base degli accordi bilaterali sottoscritti dal Ministero, i relativi bandi di ricerca e innovazione; ii) l'atto di programmazione contenente l'elenco dei bandi europei e internazionali, selezionati secondo i criteri di priorità, posizionamento nazionale, complementarità con gli strumenti nazionali, per sostenere la partecipazione della comunità scientifica nazionale alle *European Partnerships co-funded*.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per la registrazione.

IL MINISTRO
Sen. Anna Maria Bernini